

RIVISTA
TRIMESTRALE
DI DIRITTO
DELL'ECONOMIA

RASSEGNA
DI
DOTTRINA
E
GIURISPRUDENZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

G. ALPA - M. ANDENAS - A. ANTONUCCI
F. CAPRIGLIONE - R. MASERA - R. Mc CORMICK
F. MERUSI - G. MONTEDORO - C. PAULUS

4 / 2016 - SUPPLEMENTO n. 1

ISSN: 2036-4873

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

WWW.RTDE.LUISS.IT

La sede della Rivista è presso
la Fondazione G. Capriglione Onlus,
Università Luiss G. Carli,
Viale Romania 32, 00197 Roma.

Direzione Scientifica

G. Alpa - M. Andenas - A. Antonucci - F. Capriglione

R. Masera - F. Merusi - R. McCormick - G. Montedoro - C. Paulus

Direttore Responsabile

F. Capriglione

Comitato di Redazione

A. Tucci - V. Lemma - E. Venturi - D. Rossano - N. Casalino - A. Troisi

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere
riprodotti dalla Fondazione G. Capriglione Onlus su altre
proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Autorizzazione n. 136/2009, rilasciata dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2009.

COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE

L. Ammannati, S. Amorosino, E. Bani, P. Benigno, A. Blandini, C. Brescia Morra, E. Cardi, M. Clarich, A. Clarizia, F. Colombini, G. Conte, P. E. Corrias, L. De Angelis, M. De Benedetto, P. De Carli, C. De Caro, P. de Gioia Carabellese, M. De Poli, G. Desiderio, L. Di Brina, L. Di Donna, F. Di Porto, G. Di Taranto, L. Foffani, C. Fresa, P. Gaggero, I. Ingravallo, R. Lener, M. B. Magro, F. Maimeri, A. Mangione, G. Martina, M. Maugeri, R. Miccù, F. Moliterni, G. Niccolini, A. Niutta, P. Passalacqua, M. Pellegrini, N. Rangone, P. Reichlin, R. Restuccia, A. Romano, C. Rossano, C. Russo, I. Sabbatelli, F. Sartori, A. Sciarrone, M. Sepe, D. Siclari, G. Terranova, G. Tinelli, V. Troiano, A. Urbani, P. Valensise, G. Vento, A. Zimatore

REGOLE DI AUTODISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi inviati alla Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia sono oggetto di esame da parte del «Comitato scientifico per la valutazione» secondo le presenti regole.

1. Prima della pubblicazione, tutti gli articoli, le varietà, le note e le osservazioni a sentenza inviati alla *Rivista* sono portati all'attenzione di due membri del *Comitato*, scelti in ragione delle loro specifiche competenze ed in relazione all'area tematica affrontata nel singolo contributo.
2. Il contributo è trasmesso dalla *Redazione* in forma anonima, unitamente ad una scheda di valutazione, ai membri del *Comitato*, perché i medesimi – entro un congruo termine – formulino il proprio giudizio.
3. In ciascun fascicolo della *Rivista* sarà indicato, in ordine alfabetico, l'elenco dei membri del *Comitato* che hanno effettuato la valutazione dei contributi pubblicati.
4. In presenza di pareri dissenzienti, la *Direzione* si assume la responsabilità scientifica di procedere alla pubblicazione, previa indicazione del parere contrario dei membri del *Comitato*.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato (a revisione, integrazione o modifica), la *Direzione* promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del contributo alle indicazioni dei membri del *Comitato*, assumendosi la responsabilità della verifica.

I CONTRIBUTI DEL PRESENTE FASCICOLO SONO STATI VALUTATI DA:

L. Di Brina, R. Lener, C. Rossano

TEMI E PROBLEMI

DI

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Interventi svolti nel Convegno “ Le riserve di attività economiche alla
prova dell'innovazione tecnologica e della *sharing economy*”,
organizzato dall'ADDE (Associazione docenti di diritto dell'economia),
Milano 2- 3 dicembre 2016.

Roma, 20 gennaio 2017

INDICE

FRANCESCO CAPRIGLIONE – <i>Prefazione</i> (Preface).....	1
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI – <i>Presentazione</i> (Introduction).....	2
ALESSANDRA CAMEDDA – <i>La rivoluzione tecnologica nel settore assicurativo: l'avvento dei big data</i> (Big Data & Insurance: potential benefits and issues).....	5
ALLEGRA CANEPA – <i>Il design della regolazione in un'economia "uberizzata" fra problemi di definizione del mercato, tutela degli utenti e ricerca di regole efficaci</i> (Regulation and "Uberization" of the transport economy: market definition, users' protection and efficiency).....	17
ELISABETTA CERVONE – <i>Strumenti di pagamento innovativi, interoperabilità e neutralità tecnologica: quali regole e quale governance per un mercato sicuro, efficiente ed innovativo</i> (Innovative payment instruments, interoperability and technological neutrality: which rules and governance for a secure, efficient and innovative market).....	41
ANTONIO DELL'ATTI – <i>Asimmetria informativa nel mercato dell'intermediazione mobiliare e big data: quale contributo per la nudge regulation</i> (Information asymmetry in the securities market and big data: what contribution for nudge regulation).....	71
GIAN LUCA GRECO, DINO DONATO ABATE – <i>Riserve di attività versus piattaforme di gestione delle valute virtuali: il caso "Sardex"</i> (Regulated activities versus virtual	

currencies schemes: the "Sardex" case).....	104
VALERIO LEMMA – <i>Soggettività bancaria e finanziaria nei modelli di sharing economy (Banking and financial subjectivity in the sharing economy)</i>	136
GIULIANO LEMME, SARA PELUSO – <i>Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso Bitcoin (Cryptomoney and disjointment from legal money: the Bitcoin case)</i>	148
MADDALENA MARCHESI – <i>Linee evolutive della mediazione creditizia: tra i siti di comparazione e la consulenza indipendente (Evolution of credit brokerage: comparison websites and independent advisory services)</i>	203
FRANCESCA MATTASSOGLIO – <i>La profilazione dell'investitore nell'era dei big data. I rischi dell'estremizzazione della regola del "know your customer" (The Customer's profiling in the Era of Big Data.The Risks related to the radicalization of the "know your customer"'s role)</i>	233
MARIA TERESA PARACAMPO – <i>Robo-advisor, consulenza finanziaria e profili regolamentari: quale soluzione per un fenomeno in fieri? (Robo-Advisor, financial advice and regulatory issues: What to do about a phenomenon in evolution?)</i>	256
SUSANNA QUADRI – <i>L'approccio europeo alla sharing economy (The european approach to sharing economy)</i>	285

EDOARDO RULLI – *Banche, non-banche e social network: quale disciplina?* (Banks, non-banks and social networks: how to regulate them?)..... 301

ANDREA SACCO GINEVRI – *Proxy advisors, attività riservate e conflitto di interessi* (Proxy advisors, reserved activities and conflict of interests)..... 319

SILVIA SEGNALINI – *Piattaforme digitali: punto della situazione e case study* (Digital platforms: state of the art and case study)..... 340

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE ASSICURATIVO: L'AVVENTO DEI **BIG DATA** *

(Big Data & Insurance: potential benefits and issues)

ABSTRACT: *The collection and analysis of Big Data will revolutionize the insurance industry. They facilitate the knowledge of potential customers and the identification of their risk profile and improve the competitiveness of products and services offered. Despite the huge benefits that may ensue in terms of business activity development, the use of Big Data is problematic. The main problems relate to the personal character of the analyzed data and the possible conflict between their treatment and the privacy protection. Therefore, it must assess whether if new, stricter regulatory and supervisory actions on their management of the data by economic operators are necessary.*

SOMMARIO: 1. Premesse: il fenomeno “*Big data*”. Definizione e caratteri. – 2. *Fintech* e *Insurtech*: la rivoluzione tecnologica nel settore finanziario e assicurativo. Il caso della r.c.auto. – 3. Le principali criticità: concentrazione del potere di mercato e tutela della *privacy*.

1. Negli ultimi anni, l'avvento di *internet* e dei *social network* nonché la diffusione presso il pubblico dei dispositivi mobili, telefonici e non, hanno dato luogo ad una vera e propria rivoluzione tecnologica. Rivoluzione che non può certo ritenersi approdata a risultati definitivi; accettata la sfida del digitale, gli operatori economici si trovano, infatti, a fronteggiare un nuovo fenomeno, quello dei *Big Data* oggetto delle presenti considerazioni.

Si fa un gran parlare di *Big Data*. Tuttavia, si tratta di un concetto dai contorni indefiniti e tanto incerti da ingenerare - soprattutto nei non addetti ai lavori - l'errata convinzione di una possibile sovrapposizione del relativo fenomeno con al-

*Contributo approvato dai revisori.

tri che, benché ad esso strettamente collegati, sono soltanto apparentemente simili¹. Appare, dunque, doveroso tratteggiarne sinteticamente il contenuto.

In mancanza di una specifica definizione del fenomeno², i *Big Data* potrebbero essere descritti, in via di prima approssimazione, come l'enorme mole di informazioni e dati personali di cui è disseminato il *web*, anche grazie alla massiccia presenza dei *social network* nella vita quotidiana.

In realtà, una definizione di questo tipo si appalesa, per certi versi, riduttiva: le fonti dei *Big Data* sono molteplici ed eterogenee, in quanto costituite sia dal *web* - nell'ambito del quale i dati sono generati principalmente dai motori di ricerca, dai cc.dd. "cookies" e dai *social network* - sia dalle più comuni carte fedeltà dei negozi, sia dal c.d. "Internet delle cose" (*Internet of Things*; di seguito, "IoT").³ Quest'ultimo, in particolare, pare destinato a divenire la principale fonte di generazione dei *Big Data*, trattandosi di un sistema tecnologico caratterizzato dalla connessione ad *internet* di qualsivoglia oggetto della quotidianità (si pensi ai telefoni cellulari, alle automobili, alle case); esso si sostanzia, infatti, nella creazione di una vera e propria rete tra oggetti, i quali - essendo dotati di un *chip* interno - rilevano e registrano informazioni, trasmettendole ad altri dispositivi.⁴

Non è un caso che, al fine di individuare meglio il fenomeno, le principali caratteristiche dei *Big Data* vengano compendiate nella nota formula di sintesi delle cosiddette "5V":

1. *Volume* (quantità)

¹Ad esempio, quello di *Internet of Things*, sul quale v. *infra*.

²In tal senso, DE PADOVA, *Big Data, La nuova frontiera dell'IT*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 2013, f. 1-2, p. 245.

³Così BOGNI – DEFANT, *Big Data: diritti IP e problemi della privacy*, in *Il Diritto industriale*, 2015, 2, p. 117.

⁴Già da queste primissime considerazioni emerge un dato: i *Big Data* e l'IoT sono fenomeni differenti. Per una limpida descrizione del fenomeno dell' "Internet delle cose", v. MORO VISCONTI, *Valutazione dei Big data e impatto su innovazione e digital branding*, in *Il Diritto industriale*, 2016, p. 47, il quale definisce l'IoT come un complesso di tecnologie altamente innovative aventi la finalità di rendere qualsivoglia oggetto, pur privo di vocazione digitale, un «dispositivo collegato ad *internet*, in grado di godere di tutte le caratteristiche che hanno gli oggetti nati per utilizzare la rete *web*».

2. *Viscosity* (varietà di fonti)
3. *Variety* (varietà di tipologie dei dati)
4. *Velocity* (elevata velocità di generazione).
5. *Virality* (velocità di trasmissione e diffusione).

La breve illustrazione dei caratteri dei *Big Data* consente di metterne in luce le potenzialità.

Se, infatti, il progresso tecnologico ha favorito l'accesso a quel preziosissimo bene che è l' "informazione", i sistemi di gestione dei *Big Data* consentono a chi ne disponga di conseguire un risultato di gran lunga superiore, ossia di elaborare, correlare e analizzare i dati disponibili e di trarre da tale processo, in tempo reale, nuove informazioni⁵ e previsioni aventi un elevato livello di probabilità.⁶

L'interesse per il fenomeno, inizialmente circoscritto al settore della ricerca scientifica, si è, pertanto, progressivamente esteso alle grandi aziende, le quali potrebbero indubbiamente trarre dallo sfruttamento dei dati significativi vantaggi in termini di pianificazione del proprio *business*, di competitività e di consolidamento della propria posizione sul mercato.⁷

Ovviamente, l'enorme quantità dei dati raccolti e l'eterogeneità degli stessi e delle relative fonti rendono i tradizionali strumenti di gestione delle informazioni del tutto inadeguati all'amministrazione e analisi dei *Big data* ed impongono, pertanto, una nuova sfida agli operatori economici che intendano sfruttarne le potenzialità: l'investimento di ingenti risorse nelle nuove tecnologie, unico strumento in grado di garantire loro la "sopravvivenza" all'interno dei rispettivi mercati.

2. Le considerazioni svolte circa i vantaggi connessi all'uso dei *Big Data* da parte delle imprese si estendono anche al settore finanziario nel suo complesso.

⁵Così DE PADOVA, *La nuova frontiera dell'IT*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 2013, p. 247.

⁶Cfr. BOGNI – DEFANT, *Big Data: diritti IP e problemi della privacy*, cit., p. 117.

⁷Cfr. DE PADOVA, *La nuova frontiera dell'IT*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, cit., p. 248 s.

In tale ambito, il fenomeno ha interessato soprattutto le banche e, segnatamente, la prestazione di servizi di credito; quest'ultima, infatti, è sempre più spesso effettuata tramite piattaforme digitali "peer to peer" (P2P) che, attraverso algoritmi, automatizzano la raccolta delle informazioni reperibili in rete con riguardo ai soggetti interessati al finanziamento e consentono la valutazione del merito creditizio di questi ultimi⁸.

È chiaro, peraltro, che il sistema dei *Big Data* è inevitabilmente destinato a produrre effetti dirompenti anche sul mercato assicurativo.

La raccolta e l'analisi di tali dati offrono, infatti, notevoli opportunità sul piano della conoscenza della potenziale clientela, obiettivo primario delle imprese di assicurazione in quanto strumentale ad una più efficace individuazione del corrispondente profilo di rischio e ad un miglioramento della competitività dei prodotti e dei servizi offerti.

Nello specifico, lo sfruttamento dei *Big Data* potrà garantire una vera e propria personalizzazione dell'offerta assicurativa mediante l'adattamento dei servizi, in termini di qualità e prezzo, al profilo dei potenziali clienti e alle loro specifiche esigenze.

Per quanto concerne, in particolare, il prezzo dei servizi assicurativi, è stato in più occasioni evidenziato che, con l'avvento dei *Big Data*, l'evoluzione delle modalità di determinazione del premio è destinata a muoversi lungo tre direttrici:

- 1) la progressiva personalizzazione del premio, ossia la sua determinazione su base individuale con conseguente abbandono della logica della determinazione su base statistica;
- 2) il superamento del criterio di *backward-looking* in favore di una determinazione di tipo predittivo (c.d. *forward-looking*) fondata sull'analisi dei dati personali e comportamentali raccolti e delle previsioni altamente attendibili che ne

⁸In tal senso, v. IVASS, *Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2014. Considerazioni del Presidente Salvatore Rossi*, p. 2, reperibile sul sito www.ivass.it, ove, tuttavia, si evidenzia che il fenomeno è ancora di dimensioni modeste a livello mondiale.

possono scaturire;

- 3) la dinamicità del premio, con periodico adeguamento della sua entità al variare del profilo di rischio del cliente.⁹

Quelli elencati non sono, tuttavia, gli unici vantaggi offerti dai *Big data* alle imprese assicurative. L'uso dei suddetti dati potrà, infatti, incidere positivamente anche sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, senz'altro agevolata dall'incremento delle comunicazioni, anche commerciali, con i potenziali clienti, e sulla gestione e liquidazione dei sinistri; di queste ultime, in particolare, si prospetta un netto miglioramento grazie alle maggiori possibilità di ricostruire con precisione la dinamica dei sinistri e di scongiurare, per tale via, il rischio di frodi.

Le assicurazioni stanno, pertanto, incrementando i propri investimenti nello sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche, anche al fine di consentirne un'efficace integrazione con i più tradizionali sistemi di raccolta dei dati e di distribuzione dei propri prodotti e servizi¹⁰.

Attualmente l'uso dei *Big Data* in ambito assicurativo si registra soprattutto nel settore della r.c. auto mediante l'offerta di polizze che prevedono l'installazione, a bordo del veicolo, di dispositivi elettronici in grado di registrarne l'attività (le cc.dd. scatole nere).

In Italia il fenomeno della *Connected Car* è già una realtà, pur essendo la relativa regolamentazione piuttosto recente. È noto, infatti, che, nell'ottica di una più efficace lotta alle frodi assicurative e dell'auspicato contenimento delle tariffe praticate nel settore r.c.auto, il legislatore italiano ha provveduto a disciplinare ed incentivare l'uso delle scatole nere o di dispositivi simili soltanto nel 2012.

L'art. 32 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n.

⁹Cfr. SERVIDIO, *Big data. Siamo solo all'inizio*, in *Insurance Review*, 2015, p. 51 s.

¹⁰Secondo quanto riportato dall' *Italian AXA Paper n. 8 – Le sfide dei dati. Editoriale*, cit., p. 4, gli investimenti nella c.d. l'InsurTech ammontavano a circa 2 miliardi di dollari nei primi 9 mesi del 2016 e già nel 2015 si erano sostanzialmente triplicati a livello mondiale, passando da 0,8 nel 2014 a 2,6 miliardi.

27¹¹, ha modificato l'art. 132 del Codice delle assicurazioni, il quale, nel testo novellato, riconosce all'assicurato il diritto ad una significativa riduzione del premio qualora acconsenta all'installazione sul proprio veicolo dei suddetti dispositivi e, contestualmente, pone a carico delle compagnie assicurative i relativi costi di installazione, disinstallazione e funzionamento.

L'incentivo all'installazione delle scatole nere deriva dal fatto che l'uso dei dati da esse memorizzati, combinati con quelli provenienti da "fonti esterne" (ad esempio, quelli relativi al traffico e alle caratteristiche delle strade forniti dai GPS), consente alle imprese di assicurazione di godere di un ampio margine di personalizzazione del premio, cioè di determinarne l'entità in base all'effettiva condotta di guida dell'assicurato, secondo il modello del "*pay how you drive*".

3. Malgrado gli indubbi vantaggi che possono derivarne in termini di sviluppo delle attività di *business*, il ricorso ai *Big Data* e all'*Internet technology* presenta molteplici profili di criticità.

Suscita perplessità, in primo luogo, l'impatto dei *Big Data* sulla concorrenza nel settore assicurativo. Occorre, infatti, comprendere se l'acquisizione e l'analisi dei *Big Data* possa determinare una concentrazione del potere di mercato in favore di determinate imprese assicurative, alterando la concorrenza all'interno del settore e ostacolando, per l'effetto, l'accesso degli assicurati ai prodotti più adeguati alle loro esigenze.

Come è stato correttamente osservato, la notevole mole di informazioni in cui si sostanzia il fenomeno dei *Big Data* si concentra in capo a pochi soggetti e, segnatamente, in capo a coloro che in virtù del loro ruolo sono in grado di accedervi, monitorarle e analizzarle. Ma vi è di più. Il fatto che la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei *Big Data* richiedano il necessario utilizzo di strumenti tecnologici innovativi e all'avanguardia fa sì che anche qualora le informazioni risultassero, an-

¹¹Recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e meglio noto come "Decreto Sviluppo-bis".

che solo parzialmente, accessibili a tutti, la capacità di sfruttamento dei medesimi sarebbe comunque ad esclusivo appannaggio di un numero limitato di operatori.

Il problema riguarda evidentemente anche le assicurazioni: le imprese assicurative dotate di maggiore potere economico e che abbiano la possibilità di destinare una cospicua parte delle proprie risorse finanziarie agli investimenti in strumenti tecnologici di raccolta ed elaborazione dei dati altamente innovativi godranno, di fatto, di una posizione di vantaggio rispetto a *competitors* che ne siano sprovvisti. Ciò ancor più qualora questi ultimi tentino di accedere al mercato, non potendo essi far leva, in questo caso, neppure su un preesistente rapporto con la clientela al fine di poter offrire i propri prodotti.¹²

Il profilo di più elevata criticità, anche perché maggiormente avvertito da chi faccia uso delle nuove tecnologie, attiene, tuttavia, all'impatto del fenomeno in esame sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della *privacy*.

I problemi sono generati dal carattere personale dei dati raccolti e alle insidie connesse all'uso dei dispositivi deputati alla loro acquisizione: le informazioni vengono spesso acquisite ad insaputa degli utenti durante la loro "navigazione" in rete, cioè con strumenti altamente tecnologici e non percepibili da un soggetto privo di specifiche competenze informatiche; altrettanto spesso la loro volontaria "cessione" agli operatori economici avviene al fine di ottenere da questi ultimi una serie di servizi soltanto apparentemente gratuiti (è il caso delle *App* per cellulari ma anche della semplice creazione di un account per l'utilizzo della posta elettronica o per l'accesso a siti di vendita *online*)¹³. Inoltre, i dati personali degli utenti sono inevitabilmente esposti alla minaccia del *cyber crime*, come testimoniato

¹²Sul punto, v. MANTELERO, *I rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di controllo*, in *Dir. inf.*, 2012, f. 1, pp. 135-137, il quale mette in luce la mancanza di uniformità nella distribuzione delle informazioni sia sul piano della loro accessibilità che su quello della capacità di elaborazione delle medesime. In particolare, l'accesso ai *Big Data* risulta riservato principalmente ai soggetti che partecipano alla generazione dei medesimi dati (ad esempio, le pubbliche amministrazioni e le grandi imprese private) o a coloro che, pur non generando le informazioni, svolgono un fondamentale ruolo nella circolazione delle medesime, agevolandola (ad esempio, i *provider*).

¹³Così, BOGNI – DEFANT, *Big Data: diritti IP e problemi della privacy*, cit., p. 118.

dalla diffusione del fenomeno dell'*hackeraggio* dei dati, anche sensibili, salvati sul *cloud*.

Si pone, dunque, all'attenzione dell'interprete il problema del possibile contrasto del trattamento dei dati raccolti con la tutela della *privacy*; problema sul quale si sono registrati importanti passi avanti a livello europeo.

Sancito il principio generale secondo cui la *privacy* e la sicurezza dei dati devono necessariamente governare lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie, le Istituzioni europee hanno recentemente portato a termine l'*iter* di approvazione del c.d. "Pacchetto protezione dati" presentato dalla Commissione europea nel gennaio 2012 e volto a delineare, per tutti gli Stati membri dell'Unione, un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali.

Il Pacchetto consta di due fondamentali provvedimenti: a) il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali¹⁴; b) la Direttiva in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini¹⁵.

Merita tuttavia un breve cenno, in questa sede, il solo Regolamento, posto che - come si evince dalla parte dedicata ai "*Considerando*" - esso mira a temperare il diritto fondamentale delle persone fisiche alla tutela dei dati personali¹⁶ con altri valori di pari rango e, segnatamente, con il diritto alla libertà d'impresa¹⁷

¹⁴Si tratta del Regolamento 2016/679/UE *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, con il quale è stata abrogata la direttiva 95/46/CE (recante il regolamento generale sulla protezione dei dati). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) lo scorso 4 maggio ed entrato in vigore il 24 maggio 2016, il nuovo Regolamento UE in materia di *privacy* diventerà definitivamente applicabile in via diretta a tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal 25 maggio 2018; termine entro il quale i vari Stati dovranno adeguare le rispettive disposizioni interne in materia di protezione dei dati alla nuova disciplina comunitaria.

¹⁵Anche la Direttiva 2016/680/UE è stata pubblicata sulla GUUE il 4 maggio 2016; è in vigore dal successivo 5 maggio e dovrà essere recepita dagli Stati membri dell'UE nel termine 2 anni.

¹⁶L'articolo 8, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sanciscono il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

¹⁷Il *Considerando* n. 4 del nuovo Regolamento europeo recita: "*Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente*

e, pertanto, ha importanti ricadute sul tema oggetto del presente lavoro.

Preso atto dell'incremento dei flussi di dati personali e del relativo scambio, anche a livello transfrontaliero, prodotto dallo sviluppo tecnologico e delle possibili ripercussioni di tale fenomeno sull'effettiva garanzia del diritto alla tutela dei suddetti dati, il nuovo Regolamento europeo sulla *privacy* presenta la finalità di rafforzare il quadro normativo comunitario in materia e di garantire un adeguato controllo dei propri dati da parte dei soggetti interessati; infatti, soltanto attraverso l'adozione di misure volte alla creazione di un clima di fiducia verso le nuove tecnologie, il mercato digitale potrà esprimere pienamente le proprie potenzialità in Europa.¹⁸

Tra le suddette misure di responsabilizzazione delle aziende a vario titolo coinvolte nel trattamento dei dati personali¹⁹, occorre segnalarne in questa sede alcune particolarmente rilevanti sul piano della profilazione²⁰ dei soggetti interessati.

A tal proposito, si segnala, *in primis*, l'istituzione di una nuova figura professionale, quella del "Responsabile della protezione dei dati" (il c.d. *Data Officer Protection*; d'ora in avanti, DOP).

regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

¹⁸Cfr. *Considerando* n. 7 del nuovo Regolamento europeo.

¹⁹L'art. 4 del Regolamento europeo sulla *privacy* distingue due figure: quella del «titolare del trattamento», ossia «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri» (n. 7); e quella del «responsabile del trattamento», ossia «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento» (n. 8).

²⁰Ai sensi dell'art. 4, n. 4, del Regolamento in esame, per «profilazione» si intende «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

L'art. 37 del nuovo Regolamento prevede, infatti, l'obbligatoria designazione del DPO, ad opera del titolare e del responsabile del trattamento, ogni qualvolta le attività principali di questi ultimi consistano in *“trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala”*²¹.

Si tratta di una novità molto importante, posto che il responsabile della protezione dei dati è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale all'interno dell'azienda titolare o responsabile del trattamento dei dati: dovrà, in particolare, fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento (e ai dipendenti incaricati) circa gli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre disposizioni dell'Unione o nazionali in tema di protezione dei dati e vigilare sulla loro osservanza; cooperare con l'Autorità di controllo e sorvegliare sullo svolgimento della c.d. valutazione d'impatto sulla protezione dei dati introdotta, come vedremo a breve, dall'art. 35 del Regolamento.²²

Ciò - si badi bene - con notevoli margini di autonomia²³ e tenendo in debita considerazione i rischi inerenti al trattamento dei dati, anche in ragione della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

La seconda novità meritevole di un cenno è costituita dalla sopra menzionata valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

L'art. 35 del Regolamento, infatti, pone l'obbligo di effettuare la suddetta valutazione preventiva a carico del titolare del trattamento dei dati personali ogni

²¹Art. 37, lett. b). Il Regolamento impone al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di designare un “responsabile della protezione dei dati” in due ulteriori ipotesi: quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali (lett. a)); e quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 (i cc.dd. dati sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

²²V. art. 39, rubricato “Compiti del responsabile della protezione dei dati”.

²³L'articolo 38, par. 3, del Regolamento stabilisce, infatti, che *«Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»*.

qualvolta quest'ultimo - anche per effetto delle nuove tecnologie impiegate e della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del medesimo - presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.²⁴

In particolare, il legislatore europeo impone la valutazione preventiva dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali qualora esso implichi una *“valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche”*.²⁵

La valutazione dovrà contenere almeno quattro elementi: *a)* una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; *b)* una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; *c)* una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; *d)* le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Questi i principali profili di novità della legislazione europea in materia di *privacy*.

Alla luce di quanto esposto circa le criticità connesse all'utilizzo dei *Big Data*,

²⁴Il regolamento ammette anche la possibilità di effettuare una singola valutazione al fine di esaminare un insieme di trattamenti simili aventi rischi analoghi. Inoltre, l'art. 35 precisa che, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il titolare del trattamento deve consultare il responsabile della protezione dei dati, qualora designato. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati.

²⁵Art. 35, par. 3, lett. *a)*, Regolamento. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta anche in caso di trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali sensibili (individuati dall'art. 9, par.1) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 (lett. *b)*) nonché in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (lett. *c)*).

si auspica un più incisivo controllo sulla gestione dei dati effettuata dalle imprese assicurative da parte delle Autorità di regolazione chiamate a vigilare sul settore (IVASS ed EIOPA) e una più attenta valutazione dell'adeguatezza dell'attuale quadro normativo al fenomeno in esame, soprattutto nell'ottica di un rafforzamento della tutela offerta ai clienti - consumatori.

Alessandra Camedda

*Dottore di ricerca in Consumatori e mercato
nell' Univesità degli Studi di Roma Tre*